

Via libera alle linee guida Per i tirocini compenso minimo di 300 euro mensili

Francesca Barbieri
 MILANO

Compenso minimo e un tetto alla durata. La Conferenza Stato-Regioni ha dato, ieri, il via libera alle linee guida sui **tirocini**. Arriva così un altro tassello per l'attuazione della riforma Fornero (legge 92/2012), che le Regioni e province autonome - titolari di competenza esclusiva sulla materia, come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre scorso - si impegnano a recepire nelle proprie normative entro sei mesi.

Il documento prevede il pagamento allo stagista di un'indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili (100 euro in meno rispetto a quanto previsto dalla prima bozza). «Una proposta del Governo - spiega Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro della Regione Toscana e coordinatore degli assessori regionali al Lavoro - di cui le Regioni hanno preso atto, ma impegnandosi però ad elevarla, nella messa a punto delle norme regionali ancora non approvate, a un minimo di 400 euro. La Toscana, ad esempio, è già in regola, con la previsione dell'obbligo di rimborsare agli stagisti almeno 500 euro lordi al mese».

Il mancato pagamento dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa per le aziende, in misura variabile da un minimo di mille a un massimo di 6 mila euro: tra gli emendamenti proposti ieri dalle Regioni e approvati in Conferenza, quello che prevede la definizione di sanzioni anche per i soggetti promotori inadempienti.

Previsti poi limiti massimi alla durata, che nel caso dei tirocini formativi e di orientamento - diretti a favorire l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani con titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 mesi - non potrà superare i sei mesi. Mentre per gli stage di inserimento e reinserimento - rivolti a disoc-

cupati, lavoratori in mobilità, inoccupati e percettori di ammortizzatori sociali - il tetto sale a 12 mesi. Per i tirocini che coinvolgono cassintegrati è necessario, in base alle direttive delle linee guida, un preliminare accordo sindacale.

Lo stesso limite di 12 mesi si applica per gli stage di soggetti svantaggiati e la quota raddoppia a 24 mesi per quelli dei disabili.

Spetta poi alle discipline regionali fissare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'azienda ospitan-

LA TEMPISTICA

Le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire le indicazioni approvate in tema di indennità minima e durata massima

te. In assenza, le linee guida prevedono che le imprese fino a 5 addetti a tempo indeterminato possano avere un solo tirocinante; quelle tra 6 e 20, non più di due; quelle oltre i 20 dipendenti, in misura non superiore al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato. Alle società multocalizzate e alla pubblica amministrazione con sedi territoriali si applicano le regole fissate dalla Regione dove il tirocinio viene realizzato e se le attività formative sono svolte in più Regioni vale la legge di quella dove lo stage è stato attivato.

Esclusi dalle nuove regole i tirocini curriculari promossi da atenei e scuole, i periodi di pratica professionale, gli stage transnazionali e quelli estivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo dell'accordo
www.ilsolo24ore.com/norme/documenti

